

**SCHEMA RIASSUNTIVO PER VENDITE DI LIQUIDAZIONE – Legge Regionale n. 6 del 02.02.2010 – art. 114 e Legge n. 214 del 30.12.2023**

**Per le vendite di liquidazione nei quattro casi di seguito elencati, la comunicazione DEVE PERVENIRE** tramite la piattaforma [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), al Comune ove ha sede il punto vendita e deve essere fatta almeno **15 GIORNI PRIMA** della data di inizio della vendita medesima. La comunicazione stessa, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante in caso di società, deve indicare l'ubicazione dei locali, la data di inizio della vendita di liquidazione e la data di fine della vendita. Deve essere allegato l'inventario della merce, con la relativa descrizione delle merci e con l'indicazione della quantità (timbrato e firmato su ogni pagina).

**1. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE**

- Durata massima 13 settimane – si possono fare in qualunque periodo dell'anno;
- La comunicazione di cessazione relativa alla liquidazione dovrà pervenire entro 30 giorni dal termine della liquidazione stessa (tramite CCIAA – cers).
- Per questo tipo di vendita di liquidazione sussiste il divieto di apertura negli stessi locali e per lo stesso settore per 6 mesi per il titolare dell'attività

**2. TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA**

- Durata massima 13 settimane – si possono fare in qualunque periodo dell'anno;
- Allegare copia dell'atto notarile con gli estremi di registrazione di cessione d'azienda o idonea attestazione del notaio che ha redatto l'atto o autenticato le firme.
- Non è consentita l'effettuazione di liquidazioni in caso di cessione d'azienda fra aziende controllate o collegate.
- Per questo tipo di vendita di liquidazione sussiste il divieto di apertura negli stessi locali e per lo stesso settore per 6 mesi per il titolare dell'attività.

**3. TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA IN ALTRO LOCALE**

- Durata massima 13 settimane – si possono fare in qualunque periodo dell'anno;
- Deve essere fatta, contestualmente alla comunicazione di liquidazione, anche la scia di trasferimento per gli esercizi di vicinato indicando i nuovi locali, con tutta la documentazione prevista sul sito per questa casistica.

**4. TRASFORMAZIONE O RINNOVO LOCALI (nonché' accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 24 del codice della protezione civile, di cui al Decreto Legislativo 02.01.2018 n. 1)**

- Durata massima 6 settimane – una sola volta all'anno
- Allegare copia delle comunicazioni, autorizzazioni o concessioni previste dalle leggi edilizie o preventivi in originale dei lavori da effettuare da parte della ditta che effettuerà gli stessi.
- E' vietato effettuare liquidazioni per trasformazione o rinnovo locali nei 30 giorni antecedenti i saldi.
- L'operatore commerciale ha l'obbligo, con decorrenza dalla cessazione della vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali, di chiusura dell'esercizio per un periodo pari ad un terzo della durata della vendita stessa e comunque per almeno 7 giorni.